

Assicurazione sulla vita
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

EUROVITA
Valore alle tue prospettive

Impresa che realizza il prodotto: Eurovita S.p.A.
Prodotto: Solution
Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento: 1 gennaio 2023
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – Servizio Clienti: tel. + 39 035 80 32 572 – sito internet: www.eurovita.it – e-mail/PEC: servizioclienti.eurovita@legalmail.it

Eurovita S.p.A. appartiene al gruppo assicurativo denominato "Gruppo Eurovita" ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A.. L'Impresa ha sede legale e direzione generale in Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano – tel. + 39 02 57441 – sito internet: www.eurovita.it – e-mail/PEC: eurovita@legalmail.it. Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di Assicurazione IVASS al n. 1.00104.

Si riportano i dati relativi all'ultimo bilancio approvato dall'Impresa riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Patrimonio netto dell'Impresa: Euro 605.123.324 (di cui capitale sociale: Euro 90.498.908 e totale delle riserve patrimoniali: Euro 478.275.048).

Si rinvia al sito www.eurovita.it/chiamo/bilanci per la relazione di solvibilità e la condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR).

Requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 471.496.090.

Requisito patrimoniale minimo: Euro 212.173.240.

Fondi propri ammissibili alla copertura dei requisiti patrimoniali:

- fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità: Euro 643.279.016

- fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo: Euro 511.694.217

Indice di solvibilità riferito alla gestione vita: 136%

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Prestazione principale

Prestazioni direttamente collegate al valore della quota degli OICR

Il valore delle prestazioni del contratto dipende dal valore delle quote degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR – di seguito "fondi esterni") in cui il Contraente decide di investire il premio. I fondi esterni disponibili per il prodotto sono indicati nell'"Elenco dei fondi oggetto di investimento" allegato alle Condizioni di Assicurazione.

Il valore delle prestazioni, considerate la variabilità del valore della quota dei fondi esterni, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati.

I Regolamenti dei fondi esterni/Statuto della Sicav sono pubblicati sul sito www.eurovita.it

Nel solo caso in cui al contratto sia assegnata la *Classe di Sottoscrizione "B"*, l'Impresa riconosce un *Bonus una tantum* pari ad una maggiorazione del 3% del numero di quote dei fondi esterni attribuite al contratto alla data di decorrenza. Il Bonus è riconosciuto sotto forma di quote ed è valorizzato al valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", al valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus. Conseguentemente il valore della polizza alla data di decorrenza risulterà incrementato del 3%.

Inoltre, è previsto il riconoscimento di un *Bonus una tantum* per ogni eventuale premio aggiuntivo successivamente conferito, pari ad una maggiorazione del 3% del numero di quote dei fondi esterni attribuite al contratto a seguito del versamento del premio aggiuntivo. Il Bonus è riconosciuto in termini di quote ed attribuito nel *giorno di riferimento* relativo all'investimento del premio ed è valorizzato al valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", al valore unitario delle quote che equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus. Conseguentemente il controvalore delle quote acquisite con il premio aggiuntivo risulterà incrementato del 3%.

Non è previsto alcun *Bonus* per i contratti di *Classe di Sottoscrizione "A", "C" o "T"*.

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti dal Contraente, l'Impresa effettua un'Attività di gestione periodica e un'Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, attraverso operazioni di switch effettuate autonomamente dall'Impresa.

Il Gruppo Eurovita integra i criteri di sostenibilità relativi alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), nei propri processi di business, in particolare nel processo di investimento relativo alla selezione delle opportunità di investimento e nel monitoraggio del portafoglio attivi, coerentemente con quanto definito dal Gruppo, in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità, all'interno della "Politica di Investimento Sostenibile", che definisce nel dettaglio le regole e gli impegni che mirano al raggiungimento di un'elevata qualità complessiva degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di Investimento Sostenibile viene attuata tramite l'adozione di liste di esclusione che limitano l'universo investibile, l'integrazione di criteri ESG nelle analisi finalizzate alle scelte di investimento, il monitoraggio e l'investimento in strumenti di debito associati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini ambientali e sociali (ad esempio Green bond e Social bond) e la mappatura dei fondi di case terze attraverso la condivisione con gli Asset Managers di una specifica due diligence che indagherà in merito all'integrazione di analisi ESG nei processi di investimento. L'engagement delle controparti riveste un ruolo decisivo nel piano d'azione della Politica di Investimento di Eurovita.

L'Impresa gestisce nel contempo in maniera efficace i rischi di sostenibilità che potrebbero determinare potenzialmente impatti negativi sul valore dell'investimento.

Per "rischi di sostenibilità" si intendono i rischi connessi a un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

L'Impresa, considera i rischi ESG nelle proprie decisioni di investimento attraverso l'adozione di criteri qualitativi e quantitativi, tra cui l'utilizzo di un punteggio ESG fornito da una primaria società di ricerca ESG. Questi criteri consentono di valutare la resilienza degli investimenti all'esposizione ai rischi ESG nel lungo termine. L'Impresa ritiene che l'analisi dei rischi ESG consenta una percezione dei rischi più completa e, come suggerito dalla letteratura e dalle recenti dinamiche di mercato, sia in grado di generare nel medio-lungo termine, performance competitive e al contempo mitigare il rischio finanziario.

Per maggiori informazioni si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito web dell'Impresa www.eurovita.it.

Il prodotto finanziario promuove le caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2019/2088. Sono presenti nel prodotto opzioni di investimento che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE 2019/2088 e che, pur non avendo un obiettivo sostenibile, investono anche una quota minima in attività economiche sostenibili di tipo ambientale e/o sociale, anche allineate ai criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Reg. UE 2020/852. Altre opzioni di investimento hanno invece come obiettivo esclusivo gli investimenti sostenibili di tipo ambientale e/o sociale ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2019/2088, anche allineate ai criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi del Reg. UE 2020/852. Diverse opzioni di investimento sottostanti il presente prodotto finanziario considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di carattere ambientale e/o sociale/governance. Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Per i fondi esterni collegati al presente contratto, che dichiarano nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata sui fattori di sostenibilità ai sensi degli artt. 8-9 del Regolamento UE 2019/2088 (c.d. SFDR), l'Impresa ha provveduto ad indicare nell'Elenco dei fondi sostenibili, in allegato alle Condizioni di Assicurazione, per ciascun fondo la relativa classificazione SFDR e il link al sito web della Società di Gestione/Sicav da dove poter reperire maggiori informazioni sui fattori di sostenibilità.

Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa pagherà ai Beneficiari un importo variabile, calcolato in funzione del controvalore del contratto e di una maggiorazione percentuale che varia in base all'età dell'Assicurato al momento del decesso, come segue:

Età dell'Assicurato al decesso	Maggiorazione
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,05%

Per tutte le quote acquisite con premi investiti entro il compimento del 76° anno dell'Assicurato, la maggiorazione è calcolata sul controvalore delle stesse.

Esclusivamente per le quote eventualmente acquisite con premi investiti dopo il compimento del 76° anno dell'Assicurato, la maggiorazione è calcolata sul controvalore relativo a ciascun premio diminuito delle eventuali penalità di riscatto; nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi dodici mesi dalla data di investimento del singolo premio, limitatamente alle quote acquisite con lo stesso, ai fini del calcolo sarà considerata la penalità di riscatto massima prevista dalla *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto.

La maggiorazione complessivamente riconosciuta per la prestazione principale non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

L'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni è effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto il certificato di decesso dell'Assicurato (c.d. *giorno di riferimento* dell'operazione).

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione della prestazione principale, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione e altri eventuali costi pro-rata non ancora prelevati sul contratto. In caso di fondo esterno, il valore della quota è assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav o, in caso di fondi esterni di tipo "ETF", il valore unitario delle quote assegnato equivale al "prezzo di riferimento" determinato dal mercato ETFplus.

Prestazioni accessorie e/o complementari

Il prodotto non prevede prestazioni accessorie e/o complementari.

Inoltre, in corso di contratto, il Contraente può modificare i termini del contratto, mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

Switch

Il Contraente può richiedere all'Impresa, in qualsiasi momento in corso di contratto, di modificare la propria scelta di investimento, effettuando operazioni di trasferimento tra fondi (*switch*).

Nello specifico, il Contraente può richiedere all'Impresa effettuare l'operazione di *switch*, scegliendo:

- uno o più fondi esterni, tra quelli presenti in polizza, da disinvestire, indicando per ciascuno di essi la relativa percentuale di disinvestimento (fino al 100% per ogni singolo fondo esterno);
- uno o più fondi esterni, tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto, da investire, indicando la percentuale del controvalore disinvestito totale da allocare in ciascuno di essi.

L'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, è effettuata dall'Impresa nel primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta (c.d. *giorno di riferimento* dell'operazione).

Il Contraente può richiedere l'operazione di *switch* in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi, mediante l'apposito modulo disponibile presso il distributore oppure mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'Impresa.

Servizio opzionale Programma Stop Loss

Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Stop Loss*, che prevede, al registrarsi di particolari rendimenti del contratto, lo *switch* del controvalore delle quote di tutti i fondi presenti nel contratto verso un investimento di tipo monetario.

L'attivazione del *Programma Stop Loss* può essere richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.

Nel dettaglio, attraverso la sottoscrizione del *Programma Stop Loss* il Contraente dà l'incarico all'Impresa:

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all'ultimo valore delle quote disponibile, l'indice di rendimento di polizza *Money Weighted Rate of Return*;
- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l'incremento o decremento percentuale dell'indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell'indice stesso rilevato nel *periodo di osservazione*. Il *periodo di osservazione* corrisponde ad un arco temporale di circa 6 mesi e convenzionalmente definito in 130 giorni lavorativi, che varierà quotidianamente;
- nel caso in cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dal Contraente in sede di sottoscrizione del *Programma Stop Loss*), di disinvestire l'intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nel Fondo Target Liquidità.

La descrizione dettagliata delle modalità di calcolo dell'indice MWRR ed i dettagli relativi alla determinazione del *periodo di osservazione* sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione, così come gli effetti derivanti da ulteriori richieste di operazioni sul contratto da parte del Contraente in corso di servizio.

Il Contraente, che ha già aderito al *Programma Stop Loss*, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nel Fondo Target Liquidità, attraverso la sottoscrizione del relativo modulo, la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. A seguito di tale variazione, il nuovo *periodo di osservazione* decorrerà dalla data di effettuazione di tale modifica da parte dell'Impresa.

Il Contraente può revocare in qualsiasi momento il servizio, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure direttamente all'Impresa tramite lettera raccomandata A.R.

Il servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

Il *Programma Stop Loss* non può essere attivo contemporaneamente al servizio *Programma Periodico di Investimento*.

Servizio opzionale Programma Periodico di Investimento

Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Periodico di Investimento*, che prevede il trasferimento, tramite operazioni di *switch periodiche*, dell'intero controvalore delle quote investite inizialmente nel Fondo Target Liquidità verso una combinazione libera di fondi prescelta dallo stesso Contraente (c.d. *asset di destinazione*).

L'attivazione del *Programma Periodico di Investimento* può essere richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, il Contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
- l'*asset di destinazione*, composto da un massimo di 40 fondi esterni selezionati dal Contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra i fondi esterni collegabili al contratto. L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- nel caso in cui il Contraente richieda di aderire al *Programma Periodico di Investimento* al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, investe alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi, nel Fondo Target Liquidità;

oppure

- nel caso in cui la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* avvenga in corso di contratto, trasferisce, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote del Fondo Target Liquidità.
- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di *switch periodica* cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dal Contraente, nei fondi componenti l'*asset di destinazione*;
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dal Fondo Target Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote dei fondi componenti l'*asset di destinazione*. L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di *switch periodiche* fino a quando il controvalore investito nel Fondo Target Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi componenti l'*asset di destinazione* avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dal Contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

La descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del numero delle operazioni di *switch periodiche* e del relativo importo e le tempistiche delle operazioni sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione, così come gli effetti derivanti da ulteriori richieste di operazioni sul contratto da parte del Contraente in corso di servizio.

L'eventuale richiesta di *switch* da parte del Contraente, tale per cui sul contratto non risultino più essere presenti solo quote del fondo identificato in tale momento come Fondo Target Liquidità, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

Il servizio potrà essere attivato e interrotto dal Contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

Il *Programma Periodico di Investimento* non può essere attivo contemporaneamente al servizio *Programma Stop Loss*.

Servizio opzionale Ribilanciamento Automatico

Il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo *Programma di Ribilanciamento Automatico*, che prevede il ripristino, tramite operazioni di ribilanciamento periodiche, dei pesi percentuali iniziati nella combinazione

dei fondi (c.d. *asset di ribilanciamento*) definiti dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, o, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o *switch*.

L'attivazione del *Programma di Ribilanciamento Automatico* può essere richiesta dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.

Nel caso in cui il Contraente sottoscriva il *Programma di Ribilanciamento Automatico* in corso di contratto potrà definire un nuovo *asset di ribilanciamento* sottoscrivendo contestualmente un'operazione di *switch* che comporti una riallocazione totale del controvalore delle quote attribuite al contratto. In questo caso l'*asset di ribilanciamento* coinciderà con la scelta d'investimento effettuata nella richiesta di *switch*.

Con l'adesione al servizio, l'Impresa assume l'incarico di eseguire periodicamente, su ciascun premio investito, un'operazione di *switch* automatica (c.d. *operazione di ribilanciamento*), convertendo il controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dal Contraente nell'*asset di ribilanciamento* di riferimento per l'operazione. In altri termini, attraverso l'*operazione di ribilanciamento*, l'Impresa ripristina, per ciascun premio investito nel contratto, i pesi percentuali iniziali tra i diversi fondi esterni indicati in ciascun *asset di ribilanciamento*.

L'*operazione di ribilanciamento* prevede, quindi, il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dal Contraente in ciascun premio versato ed il reinvestimento, nel medesimo giorno (c.d. *giorno di riferimento*), nell'*asset di ribilanciamento* definito per ogni premio.

Ogni *operazione di ribilanciamento* verrà eseguita dall'Impresa periodicamente, il venerdì della 26° settimana successiva alla settimana del *giorno di riferimento* dell'*operazione di ribilanciamento* (c.d. *periodo di ribilanciamento*) salvo che, durante tale periodo, non siano state eseguite operazioni di investimento/disinvestimento che differiscano il termine di decorrenza.

L'*asset di ribilanciamento* può variare a seguito di operazioni di investimento/disinvestimento effettuate sul contratto sia su richiesta del Contraente che effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito delle attività e servizi previsti dal contratto.

E' condizione necessaria, per poter effettuare le operazioni di ribilanciamento, l'investimento dei premi in una combinazione libera di almeno due fondi esterni.

La descrizione dettagliata degli effetti delle singole operazioni sul *periodo di ribilanciamento* e sull'*asset di ribilanciamento* sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente può revocare in qualsiasi momento il servizio, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure tramite lettera raccomandata A.R.

Servizio opzionale Programma Cedola Periodica (attivabile solo su contratti di Classe di Sottoscrizione "C")

Nel solo caso in cui al contratto sia assegnata la Classe di Sottoscrizione "C", il Contraente può decidere di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Cedola Periodica*, che prevede, per una durata pari a dieci anni, l'erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola) di un importo definito dal Contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedute nel contratto.

L'importo della cedola, da erogare semestralmente o annualmente, viene determinato applicando la percentuale, scelta dal Contraente tra quelle proposte dall'Impresa, sulla somma dei premi versati nel contratto, al netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo di ciascuna prestazione (c.d. somma premi netti versati). Le cedole sono erogate esclusivamente al Contraente, tramite bonifico bancario.

L'attivazione del *Programma Cedola Periodica* può essere richiesta dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.

Il Contraente dovrà scegliere, al momento dell'adesione al servizio:

- la periodicità dell'erogazione della prestazione (semestrale o annuale);
- la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (l'1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale, il 3% o 5% per la cedola annuale).

La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dal Contraente, in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola semestrale o in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale.

L'importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta di adesione al servizio (c.d. *giorno di calcolo*), purché sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza annuale del contratto. L'importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni (ricorrenza semestrale o annuale del contratto).

Le quote relative all'importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi presenti nel contratto, il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al *giorno di calcolo* della prestazione. L'erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del disinvestimento, diminuiranno.

L'importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento delle relative quote.

L'impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative ad una determinata cedola - e conseguentemente alla sua liquidazione - nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse **almeno una delle**

seguenti condizioni:

- l'importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale e di Euro 250 in caso di cedola semestrale;
- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50% della somma dei premi netti versati e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo;
- l'importo della cedola calcolata sommata agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o superiore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell'ultimo valore unitario della quota disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;
- il documento di identità del Contraente sia scaduto.

Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni, purché l'Assicurato sia ancora in vita.

Il Contraente, nel corso del periodo di erogazione delle cedole ha la facoltà modificare, attraverso l'apposito oppure mediante lettera raccomandata A.R., la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni precedentemente scelta dal Contraente. La modifica richiesta dal Contraente decorrerà dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della relativa richiesta, purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica decorrerà alla ricorrenza annuale successiva.

Il servizio potrà essere attivato e revocato dal Contraente anche più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore. La durata di un *Programma Cedola Periodica* attivato successivamente ad una revoca sarà come per le precedenti attivazioni pari a dieci anni.

Non è prevista la facoltà di attivare il *Programma Cedola Periodica* sui contratti sottoscritti con premi derivanti da operazioni di riscatto di altri prodotti dell'Impresa o provenienti da un'operazione di trasformazione di altri prodotti dell'Impresa.

Soluzione di rendita

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia un'età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate. L'Impresa si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di conversione del valore di riscatto in rendita ricevuta dal Contraente sul singolo contratto.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti soluzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 3.600. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente ed è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto.

Durante la fase di erogazione la rendita non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi**

Non sono assicurati eventi diversi da quelli indicati nella sezione "Quali sono le prestazioni?". Inoltre non è assicurabile il soggetto che al momento della decorrenza del contratto abbia un'età inferiore ai 18 anni o un'età superiore agli 89 anni compiuti.

**Ci sono limiti di copertura?**

La maggiorazione massima complessivamente riconosciuta in caso di decesso dell'Assicurato è pari a Euro 50.000.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Che cosa devo fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di liquidazione delle prestazioni deve essere inoltrata ad Eurovita S.p.A. tramite il modulo prestampato presso la Società distributrice oppure tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. – Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano. Alla richiesta di liquidazione della prestazione assicurativa derivante dal decesso dell'Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti: - Atto notorio in originale oppure copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: 1) se il defunto ha lasciato o meno testamento; 2) in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; 3) in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi; - Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari; - Copia del certificato di decesso dell'Assicurato; - Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari; - Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta; - Modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale. Inoltre, in tutti i casi in cui il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata con: - Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta; - Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo; - Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante; - In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute; - Se il Beneficiario è società fiduciaria o esercitante attività di impresa, Visura Camerale valida entro 6 mesi; - Se il Beneficiario NON è esercitante attività di impresa: a) Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche b) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento; - Se il Beneficiario è un Ente Religioso: a) Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento b) il riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni c) Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano. La documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità. L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. Prescrizione: se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai Beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione. Erogazione della prestazione: l'Impresa esegue il pagamento della prestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione completa, previo accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

Premio	I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti, secondo la scelta del Contraente, in quote di fondi esterni (OICR) elencati nell'“Elenco dei fondi oggetto di investimento” allegato alle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente può infatti scegliere di ripartire il capitale investito derivante dai premi versati secondo il profilo di rischio desiderato, combinando liberamente i fondi esterni, secondo percentuali a sua scelta, con un massimo di 40 fondi per contratto (c.d. <i>combinazione libera</i>) e con un limite minimo per fondo pari a Euro 500. Al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta è previsto il pagamento di un premio unico iniziale versato in un'unica soluzione. In funzione della provenienza delle somme da versare a titolo di premio iniziale ed in base alla misura e alla tipologia dei costi eventualmente scelti dal Contraente, l'Impresa, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, assegnerà al contratto una delle seguenti Classi di Sottoscrizione: - <i>Classe di Sottoscrizione “A”</i>: riservata ai contratti con premio iniziale non derivante da “denaro fresco”, la Classe prevede penalità di riscatto applicate fino alla fine del 4° anno dalla data d'investimento di ciascun premio versato; - <i>Classe di Sottoscrizione “B”</i> riservata ai contratti con premio iniziale derivante da “denaro fresco”; la Classe prevede penalità di riscatto applicate fino alla fine del 5° anno dalla data d'investimento di ciascun premio versato e il riconoscimento di un Bonus pari ad una maggiorazione del 3% del numero delle quote attribuite al contratto a seguito del versamento di ciascun premio; - <i>Classe di Sottoscrizione “C”</i>: riservata ai contratti con premio iniziale non derivante da “denaro fresco”; la Classe prevede costi di gestione maggiorati rispetto alle precedenti classi e una penalità fissa di riscatto applicata fino alla fine del 1° anno dalla data di investimento di ciascun premio versato; - <i>Classe di Sottoscrizione “T”</i>: riservata ai Contraenti già clienti di Eurovita S.p.A. che intendono versare il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi nella medesima data di decorrenza del contratto, con somme derivanti dal riscatto totale di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked a premio unico emesso dall'Impresa stessa. Per “denaro fresco” si intende l'apporto di nuovi capitali versati dal Contraente sul conto corrente presso il Gruppo Credem; tali capitali possono derivare da: - assegni emessi da banche non appartenenti al Gruppo Credem; - bonifici provenienti da istituti non appartenenti al Gruppo Credem; - liquidità derivante da disinvestimenti di prodotti finanziari trasferiti da istituti non appartenenti al Gruppo Credem. La Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto non potrà essere in nessun caso successivamente modificata. Il Contraente può inoltre versare premi aggiuntivi in corso di contratto. I versamenti di premi aggiuntivi possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 89 anni alla data di investimento del premio. Il pagamento dei premi deve essere effettuato esclusivamente dal Contraente tramite le seguenti modalità: - bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A.; - assegno bancario non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.; - assegno circolare non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.; - tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa. Gli importi minimi e massimi di premio sono: - <i>Premio unico iniziale</i>: min. Euro 25.000 – Per i soli contratti di Classe di Sottoscrizione “A” e “B” max Euro 2.000.000 - <i>Premio aggiuntivo</i>: min Euro 500
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio nel solo caso in cui si avvale del diritto di revoca delle proposta di assicurazione, come indicato alla successiva sezione “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?”.
Sconti	Non sono previsti sconti di premio applicabili al presente contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura assicurativa principale ha inizio dalla data di decorrenza del contratto. La copertura non ha una durata prefissata, ma termina al momento dell'estinzione del contratto stesso (che avviene a seguito di esercizio del diritto di recesso, riscatto totale del contratto o decesso dell'Assicurato).
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata a Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano. L'Impresa è tenuta a rimborsare le somme eventualmente pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, comunicando la propria volontà all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Eurovita S.p.A. – Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 – 20141 Milano. La facoltà di recedere dal contratto non è prevista per la <i>Classe di Sottoscrizione "T"</i>. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione. L'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il controvalore delle quote attribuite al contratto al netto dell'eventuale pro-quota della commissioni di gestione non ancora prelevata dal contratto ed al netto del controvalore delle quote relative all'eventuale <i>Bonus</i> attribuito al contratto. Il controvalore delle quote attribuite al contratto è determinato con riferimento al primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta di recesso (c.d. <i>giorno di riferimento</i> dell'operazione). Si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio connesso alla copertura assicurativa principale relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.
Risoluzione	La risoluzione del contratto non trova applicazione in questa tipologia contrattuale.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO

Valore di riscatto e riduzione	Il Contraente può richiedere il riscatto totale del contratto, con le seguenti tempistiche, variabili in funzione della <i>Classe di Sottoscrizione</i> assegnata al contratto: - <i>Classe "A" e "B"</i>: in qualsiasi momento, decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio a qualsiasi titolo versato; - <i>Classe "C"</i>: in qualsiasi momento, decorso il terzo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio a qualsiasi titolo versato; - <i>Classe "T"</i>: in qualsiasi momento in corso di contratto. Con il riscatto totale, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote attribuite al contratto il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dal Contraente (c.d. <i>giorno di riferimento</i> dell'operazione). Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni attribuite al contratto al momento del riscatto, per il valore unitario della quota assegnato all'operazione per ogni fondo esterno, diminuito sia dei costi di riscatto sia dell'eventuale pro-quota della commissioni di gestione non ancora prelevata dal contratto. Il Contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 200.000 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500. Il riscatto parziale può essere richiesto con le seguenti tempistiche: - le quote acquisite con il versamento del premio unico iniziale possono essere riscattate: - <i>Classe "A" e "B"</i>: decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto; - <i>Classe "C"</i>: decorso il terzo mese dalla data di decorrenza del contratto; - <i>Classe "T"</i>: in qualsiasi momento in corso di contratto;
---------------------------------------	--

	- le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate: - Classe "A" e "B": decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo; - Classe "C": decorso il terzo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo; - Classe "T": in qualsiasi momento in corso di contratto. In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà al Contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge. Il valore di riscatto, considerati la variabilità del valore delle quote ed i costi applicati, non è predeterminato e potrebbe essere inferiore ai premi versati. Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto. Il contratto non prevede valore di riduzione.
Richiesta di informazioni	Il Contraente può richiedere all'impresa informazioni sul valore di riscatto ad un dato momento, inviando richiesta scritta firmata al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A. - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad investitori Retail, Professionali e Controparti Qualificate. E' destinato ad investitori che perseguono un obiettivo di crescita del capitale investito e che sono in grado di tollerare almeno perdite limitate del capitale. Il prodotto nello specifico risponde anche alle esigenze di pianificazione successoria e di beneficio fiscale. Sono presenti opzioni di investimento sottostanti il presente prodotto finanziario adatte ad investitori che hanno preferenze di sostenibilità, ossia a coloro che intendono integrare le proprie attività economiche con investimenti sostenibili (con quota minima dall'1% al 100%) di tipo ambientale e/o sociale, anche allineati ai criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (con quota minima dal 3% al 25%) e/o con investimenti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di carattere ambientale e/o sociale/governance. La quota minima in attività economiche con investimenti sostenibili e ecosostenibili verrà riproporzionata in funzione della configurazione di investimento scelta dal cliente al momento della sottoscrizione del prodotto.

In considerazione dell'elevato numero fondi combinabili liberamente in base alla scelta del Contraente, il prodotto può essere rivolto ad investitori con diversi livelli di conoscenza ed esperienza e con differenti propensioni al rischio, in funzione delle varie caratteristiche delle numerose opzioni di investimento sottoscrivibili, a fronte della consulenza prestata dall'intermediario.

Questo prodotto è rivolto ad Assicurati di età compresa tra i 18 e gli 89 anni, senza limitazioni in termini di profilo occupazionale o situazione familiare.



Quali costi devo sostenere?

Si rimanda al Documento contenente le Informazioni Chiave (KID) per l'informativa dettagliata sui costi.

In aggiunta alle informazioni già riportate sul KID, si evidenziano i seguenti costi:

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Nel caso in cui il Contraente scelga di richiedere la conversione del valore di riscatto nella soluzione di rendita, sulla rate della rendita saranno applicati i seguenti costi:

- costi applicati mediante prelievo sul rendimento di una Gestione Interna Separata dell'Impresa, in funzione del quale l'importo della rendita sarà rivalutato annualmente alla ricorrenza contrattuale. Il prelievo sul rendimento è rappresentato dalla differenza tra il tasso di rendimento realizzato e il tasso di rendimento retrocesso all'Assicurato.
- costi per l'erogazione della rendita, applicato per il servizio di pagamento della rendita sull'importo liquidato. Il costo è comunque incluso nel coefficiente di conversione del capitale costitutivo in rendita.

Frazionamento rendita	Trattenuto sul rendimento	Costo erogazione
Trimestrale	pari al 10% del rendimento realizzato con un minimo di 1%	1,25% su base annua

Costi per l'esercizio delle opzioni

Servizio opzionale Programma Stop Loss:

In caso di adesione al servizio, è previsto un costo pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute.

Il costo non sarà applicato nel periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti eventualmente investito nel Fondo Target Liquidità, fino ad un'eventuale successiva richiesta di *switch* da parte del Contraente. In tale periodo, limitatamente al controvalore investito nel Fondo Target Liquidità, saranno applicati soltanto i costi per l'attività di gestione del contratto previsti per la macro-categoria Liquidità e pari, su base annua, all'1,90% per la Classe "A" e "B", al 2% per la Classe "C" e al 3,25% (max) per la Classe "T".

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo, che non verrà quindi applicato.

Servizio opzionale Programma Periodico di Investimento

In caso di adesione al servizio, è previsto un costo pari a Euro 2 per ogni operazione di *switch periodica* effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. I costi totali del servizio variano quindi dal numero di operazioni derivante alla durata e frequenza scelte dal Contraente come di seguito indicato:

	PPI con frequenza settimanale	PPI con frequenza mensile
PPI con durata 1 mese	8 Euro	(durata non prevista)
PPI con durata 6 mesi	52 Euro	12 Euro
PPI con durata 12 mesi	104 Euro	24 Euro
PPI con durata 24 mesi	(durata non prevista)	48 Euro

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo, che non verrà quindi applicato.

Con riferimento ai singoli i fondi esterni componenti l'*asset di destinazione* o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l'attività di gestione di cui sopra. Con riferimento al Fondo Target Liquidità, saranno applicati soltanto i costi per l'attività di gestione del contratto previsti per la macro-categoria Liquidità e pari, su base annua, all'1,90% per la Classe "A" e "B", al 2% per la Classe "C" e al 3,25% (max) per la Classe "T".

Servizio opzionale Programma di Ribilanciamento Automatico

In caso di adesione al servizio è previsto un costo pari a Euro 2 per ogni operazione di *ribilanciamento* effettuata dall'Impresa. Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, è previsto uno sconto del 100% del costo, che non verrà quindi applicato.

Servizio opzionale Programma Cedola Periodica

In caso di adesione al servizio è previsto un costo fisso pari a Euro 3, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola, prelevato dal controvalore delle quote dei fondi esterni possedute.

Nel caso in cui il Contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti ed abbia richiesto l'invio della documentazione in formato elettronico, sarà applicato uno sconto a fronte del quale il costo fisso applicato sarà pari a Euro 1.

Si evidenzia di seguito la quota parte dei costi che l'Impresa retrocede alla Società distributrice del prodotto:

Costi di intermediazione: 79%

La percentuale indicata rappresenta la quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale. Il valore del contratto è strettamente collegato al valore delle quote dei fondi esterni in cui è investito il premio e conseguentemente sia il valore della prestazione sia il valore di riscatto potrebbero anche essere inferiore ai premi versati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

**IVASS o
CONSOB**

Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

**Negoziazione
assistita**

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Avviando il procedimento dinanzi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il quale decide la controversia anticipando quella che potrebbe essere la decisione del giudice. Il ricorso all'Arbitro può essere proposto solo in relazione a prodotti collocati da intermediari iscritti nella sezione D del RUI. Il ricorso all'ACF può essere proposto personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di un procuratore, secondo le modalità definite sul sito www.acf.consob.it. Possono essere devolute all'Arbitro le controversie relative a: - violazione da parte dell'Impresa obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza; - liti transfrontaliere e controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013, purché la richiesta non riguardi somme di denaro superiori a 500.000,00 Euro e i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell' Impresa dei suddetti obblighi. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, avviate anche su iniziativa dell'Impresa e alle quali l'esponente abbia aderito; b) è stato preventivamente presentato reclamo all' Impresa al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'Impresa abbia comunicato all'esponente le proprie determinazioni. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.
---	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le informazioni riportate in questa sezione fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l'Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento. Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d'Impresa <u>Regime fiscale dei premi</u> Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità prelevata dall'Impresa direttamente dal premio stesso. Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato sia fiscalmente a carico del Contraente. I premi versati dal Contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall'Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961). <u>Regime di tassazione delle somme percepite</u> <u>Caso morte</u> Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni. Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. E' quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L'aliquota è ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. <i>White List</i> (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. In caso di adesione al Servizio <i>Programma Cedola Periodica</i> le somme corrisposte (cedole o prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione. Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni ricorrenti (cedole) derivanti dal Servizio <i>Programma Cedola Periodica</i>, al fine della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposte, si terrà conto anche di dette somme erogate.

Caso vita

Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di riscatto della polizza da parte del Contraente sono tassate come segue:

- se corrisposte in forma di capitale, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto e l'ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. *White List* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In caso di adesione al Servizio *Programma Cedola Periodica* le somme corrisposte (cedole o prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione. Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni ricorrenti (cedole) derivanti dal Servizio *Programma Cedola Periodica*, al fine della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposte, si terrà conto anche di dette somme erogate.

- se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione, ridotto del 51,92% per la quota-parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. *White List* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota-parte di rendimento da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi versati; tale differenza viene ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. *White List* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In caso di adesione al Servizio *Programma Cedola Periodica* le somme corrisposte (cedole o prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione. Nel caso in cui siano state erogate una o più prestazioni ricorrenti (cedole) derivanti dal Servizio *Programma Cedola Periodica*, al fine della determinazione dell'importo da assoggettare ad imposte, si terrà conto anche di dette somme erogate.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l'anno (c.d. Documento Unico di Rendicontazione), sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

L'imposta di bollo è applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di € 14.000 se il Contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza.

In caso di adesione al Servizio *Programma Cedola Periodica* le somme corrisposte (cedole o prestazione ricorrente) non vengono assoggettate a imposizione fiscale in fase di erogazione.

Tassazione per i soggetti nell'esercizio dell'attività d'Impresa

Nel caso in cui il Contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'Impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d'Impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell'Impresa.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.